



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.2969/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Modifica alla legge regionale 1 luglio 2002, n.9 – Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le telecomunicazioni – CO.RE.COM."(Reg.Gen.n.340)

Ad iniziativa dei Consiglieri Antonio Amato e Mario Sena
Depositata il 4 aprile 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 24 APR 2008

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Modifica alla legge regionale 1 luglio 2002, n.9,- Norme in materia di comunicazione e di remittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni – CO.RE.COM”

Ad iniziativa dei Consiglieri Amato e Sena

Ruolo Generale n.340



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n.9 statuisce che il CO.RE.COM. è costituito da nove componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, nella sua attuale formulazione, preclude ai componenti del CO.RE.RAT di concorrere, in qualità di candidati, alla nomina dei predetti nove componenti. Si preclude così, a persone che hanno maturato comunque un'esperienza nel settore della comunicazione, una partecipazione ed una candidatura che si ritiene debba essere quanto più larga possibile.

Con la presente proposta di legge si mettono in condizione gli uscenti componenti il CO.RE.RAT. di partecipare alle nomine CO.RE.COM. in qualità di candidati.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

Modifica dell'art.3, comma 3

1. All'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n.9, comma 3, secondo periodo, le parole da "sono" fino a "CORERAT" sono sostituite dalle seguenti "viene applicato il criterio di non rieleggibilità".
2. L'art.3, comma 3, della legge regionale 1 luglio 2002, n.9, risulta così modificato: "I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di prima attuazione non viene applicato il criterio di non rieleggibilità".



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.